

«Per grandi imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto a livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Compilare tutti i campi!

NPA		Comune politico		Cantone		multinazionali responsabili ORA ¹			Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
N°	Cognome e nome (di proprio pugno e in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)	Ordinare bandiera e rimanere informato	Solamente rimanere informato					
1.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
3.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Qui trova la nostra informativa sulla protezione dei dati: www.multinazionali-responsabili.ch/protezione-dei-dati/

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: Kathrin Amacker, Im Klosteracker 25, 4102 Binningen; Sylvie Arnanda, Grand-Pré 52, 1202 Genève; Aurélien Barakat, Quai du Cheval-Blanc 22, 1227 Les Acacias; Raphaël Comte, Case postale 76, 2035 Corcelles; Gauthier Corbat, La Côte 13, 2943 Vendlincourt; Anina Dalbert, Hornhof 183, 5064 Wittnau; Dominique de Buman, Place Notre-Dame 12, 1700 Fribourg; Beat Flach, Im Fahr 18, 5105 Auenstein; Giorgio Fonio, Corso S. Gottardo 88, 6830 Chiasso; Karolina Frischkopf, Av. de Morges 62, 1027 Lonay; Danièle Gosteli Hauser, Alpenweg 15d, 3110 Münsingen; Lorenz Hess, Bergackerstrasse 93, 3066 Stettlen; Marc Jost, Hohmadstrasse 29, 3600 Thun; Thomas Künzli, Seestrasse 24, 9326 Horn; Anna Leissing, Stauffacherstrasse 41, 3014 Bern; Andreas Lustenberger, Bahnhofstrasse 20a, 6340 Baar; Samira Marti, Curt Goetz-Strasse 27, 4102 Binningen; Lucrezia Meier-Schatz, Haus zum Bädli, 9127 St. Peterzell; Iris Menn, Dubstrasse 39, 8003 Zürich; Maxime Moix, Route du Canal 18, 1963 Vétroz; Stefan Müller-Altermatt, Dorfstrasse 6, 4715 Herbetswil; Matteo Quadranti, Via Belvedere 12A, 6828 Balerna; Claude Ruey, Chemin des Plantaz 8, 1260 Nyon; Franziska Ryser, Schneebergstrasse 2, 9000 St. Gallen; Ursula Schneider Schüttel, Oberes Neugut 21, 3280 Murten; Sylvia Valentin, Gutenbergstrasse 50, 3011 Bern; Karl Vogler, Sattelmattstrasse 24, 6078 Bürglen

Non compilare i campi grigi! Il comitato d'iniziativa si occupa della vidimazione.

Il funzionario firmatario attesta che i summenzionati _____ (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.

Il funzionario responsabile della vidimazione (firma autografa e qualifica ufficiale)		Bollo ufficiale
Luogo	Data	
Firma autografa	Qualità ufficiale	

**Inviare questo elenco parzialmente o completamente compilato immediatamente a:
Coalizione per multinazionali responsabili, Monbijoustr. 31, casella postale, 3001 Berna**

..... **Piegare, incollare insieme e lasciare nella bucalettere.**

Iniziativa popolare federale

«Per grandi imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»

Pubblicata nel Foglio federale il 7 gennaio 2025. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

**La Costituzione federale¹ è modificata come segue:
Art. 101a Economia responsabile**

¹ La Confederazione rafforza il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente da parte dell'economia.

² A tal fine disciplina gli obblighi delle grandi imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera. Può inoltre disciplinare per settore le attività economiche che comportano rischi elevati di pregiudicare i diritti umani e di nuocere all'ambiente.

³ In tale contesto, fondandosi sulle linee guida internazionali e tenendo in considerazione gli sviluppi europei, la Confederazione si attiene ai seguenti principi:

- le imprese adempiono anche all'estero l'obbligo di diligenza necessario per il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle disposizioni internazionali in materia di protezione dell'ambiente; tale obbligo di diligenza si estende alle relazioni d'affari in base ai rischi;
- le imprese provvedono affinché la loro attività commerciale sia in linea con l'obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche; a tal fine stabiliscono gli obiettivi e i relativi percorsi di riduzione per le loro emissioni dirette e indirette di gas serra e li attuano; la legge può prevedere che le imprese a basse emissioni siano esentate da tali obblighi;
- in caso di violazione dell'obbligo di diligenza di cui alla lettera a, le imprese rispondono anche per i danni causati dalle imprese da esse controllate; la legge garantisce una protezione giuridica efficace e prevede in particolare una regolamentazione adeguata per la presentazione delle prove; le disposizioni emanate in base a questi principi sono applicabili anche a fattispecie internazionali.

⁴ Per far rispettare questi obblighi, la Confederazione prevede una vigilanza efficace e indipendente. In caso di violazione di questi obblighi, l'organo incaricato della vigilanza provvede a ripristinare lo stato conforme e può infliggere sanzioni proporzionate, tra cui multe commisurate alla cifra d'affari.

⁵ La Confederazione adotta misure a sostegno delle imprese soggette agli obblighi di cui al presente articolo e a protezione e sostegno di quelle che possono essere indirettamente interessate da tali obblighi o obblighi simili.

Art. 197 n. 17²

17. Disposizione transitoria dell'art. 101a (Economia responsabile)

L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 101a entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Qualora non emani tali disposizioni entro questo termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza, che ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate dall'Assemblea federale.

¹ RS 101

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.



GAS/ECR/ICR

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare

104016582
000002



**Coalizione per multinazionali
responsabili
Monbijoustr. 31
Casella postale
3001 Berna**